

## **MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2024**

### ***CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI***

30 gennaio 2024, n. 1

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni)

**Esposto nei confronti di un professionista – Archiviazione immediata del procedimento – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale dell'esponente avverso il provvedimento d'archiviazione - Inammissibilità del ricorso.**

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55

*È inammissibile il ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale proposto dall'esponente avverso il provvedimento d'archiviazione disposto in sede territoriale. La funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti, ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.*

### ***CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI***

30 gennaio 2024, n. 2

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Procedimento penale nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare e sospensione cautelare del professionista – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Infondatezza dell'istanza in assenza di deduzione di elementi sopravvenuti - Provvedimenti cautelari “comuni” e provvedimento cautelare ex art. 53, D. Lgs. n. 139 del 2005 – Rigetto del ricorso.**

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 53, comma 1 e art. 55.

*Contro i provvedimenti disciplinari, compreso quello di sospensione cautelare, il potere di impugnazione si consuma col ricorso di cui all'art. 55; sono, di conseguenza, inammissibili i ricorsi ulteriori oltre a quello. Tuttavia, è possibile che nel corso del procedimento disciplinare l'incolpato adduca elementi sopravvenuti che alleggeriscono la sua posizione e tali da far riconsiderare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione nel frattempo disposta; in questo caso, è ammessa l'istanza di revoca o di riduzione della durata della sospensione cautelare già disposta.*

*Mentre nei provvedimenti cautelari comuni la sospensione cautelare è direttamente collegata al perdurare di una determinata situazione di pericolo, al cui mutare il provvedimento può, a sua volta, mutare, il provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 139 del 2005 ha come presupposto la "gravità del fatto", "gravità" che impone che al professionista sia impedito per un certo tempo di operare - pur non potendo essere ancora definito nel merito il procedimento - anzitutto (anche se non necessariamente solo) perché il decoro dell'Ordine professionale sarebbe altrimenti pregiudicato (terzi osserverebbero che in relazione ad una grave e non manifestamente infondata incolpazione, spesso cagione di gravi danni, l'Ordine non reagisce e continua a tollerare, per anni, il proseguimento della professione da parte dell'incolpato).*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

30 gennaio 2024, n. 3

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo)

**Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Assoluta carenza di motivazione del provvedimento - Accoglimento del ricorso.**

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 25.

*È viziato il provvedimento disciplinare che non indica né i fatti, la violazione dei quali avrebbe determinato l'illecito deontologico, né le norme deontologiche che si assumono violate.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze)

**Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Effetto devolutivo del procedimento contenzioso davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale — Interpretazione del precetto deontologico dell'indipendenza – Rapporti tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tredici mesi.**

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 50 e 55;

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3,

DM 15 febbraio 1949;

Codice deontologico, art. 9;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 25.

*Il procedimento davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale è avviato con un ricorso gerarchico (improprio) in via amministrativa, dove è devoluta l'intera controversia (non cioè la mera cognizione dei soli motivi e della domanda del ricorso). Il procedimento che s'instaura a seguito del ricorso gerarchico è dunque destinato a svolgersi sull'intero thema decidendum oggetto del procedimento di prime cure e il Consiglio di Disciplina Nazionale esprime la sua decisione esercitando poteri di ampiezza analoga a quella dell'organo che ha emesso la decisione impugnata. Il procedimento predetto è caratterizzato da: la libertà nei motivi di censura dell'atto, che possono essere sia di legittimità che di merito; la mancata previsione di qualsiasi decadenza in ordine alla produzione di nuovi argomenti, atti, documenti, prove; il Consiglio Nazionale può infatti disporre indagini, chiedere chiarimenti o documenti, riesamina[re] integralmente i fatti e, valuta[re] tutte le circostanze" (cfr. art. 55, D.Lgs. n. 139 del 2005), comminare sanzioni diverse da quelle comminate in sede territoriale. Pertanto al procedimento davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale possono accedere non solo argomenti e ragioni nuove, ma anche fatti e documenti eventualmente acquisiti d'ufficio dallo stesso Consiglio, a fondamento della decisione, e la cognizione del Consiglio di Disciplina Nazionale non riguarda solo specifici motivi di ricorso ma l'intera controversia, tanto che la relativa decisione potrebbe finire con l'essere espressa su un "materiale istruttorio" anche diverso da quello in base al quale è stato emanato l'atto impugnato, salvi l'identità degli addebiti, e i principi del contraddittorio e del giusto procedimento.*

*Salvo il caso di motivazione assente o meramente apparente, vizi di insufficiente o illogica motivazione della decisione disciplinare territoriale non impediscono al Consiglio di Disciplina Nazionale di comminare una sanzione in base ad una più completa motivazione.*

*Il professionista non solo è tenuto a non operare in conflitto di interessi “alle spalle del cliente” ma deve attivamente adoperarsi per rifuggire situazioni siffatte.*

*La violazione deontologica sussiste ogni qual volta il professionista si metta in una situazione di conflitto di interessi, anche se poi non risulti averne tratto vantaggio, né risulti la situazione di conflitto di interessi avere influito sulla sua condotta professionale.*

*L'esclusione della rilevanza penale del comportamento tenuto dal professionista non ne esclude il rilievo disciplinare, posto che il piano penale è distinto da quello deontologico.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

30 gennaio 2024, n. 5

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo)

**Esposto nei confronti di un professionista per omessa comunicazione polizza professionale – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Comminabilità di sanzione esclusivamente con riguardo a comportamenti debitamente contestati -- Carenza di copertura assicurativa contro la responsabilità civile professionale — Circostanza attenuante della stipulazione di polizza assicurativa con efficacia retroattiva – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.**

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 5;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 9 e 25;

Codice delle sanzioni disciplinari, art. 9.

*Commette illecito deontologico il professionista che ometta per alcuni anni di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale e di rendere noti*

*al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale. È tuttavia illegittima la sanzione comminata per inadeguatezza del relativo massimale se non contestata con l'atto di apertura del procedimento disciplinare o in sue eventuali integrazioni.*

*La stipula, con efficacia retroattiva, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile da rischi professionali costituisce attenuante dell'illecito deontologico consistente nell'omessa tempestiva stipula della polizza medesima, in base all'art. 9 del Codice delle sanzioni disciplinari, che fissa, tra le circostanze attenuanti, quella dell'iscritto che si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

30 gennaio 2024, n. 6

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Fabrizio Escheri (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova)

**Esposto nei confronti di un professionista per osservazioni inopportune dello stesso nei confronti dei componenti dell'Ordine territoriale - Apertura di un procedimento disciplinare - Archiviazione del procedimento con irrogazione di un richiamo non avente natura di sanzione disciplinare ma valore di precedente nella valutazione di future violazioni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Codice deontologico, art. 29.

*Costituisce responsabilità deontologica la mancanza di rispetto e di considerazione, chiaramente manifestata dal professionista, rispetto alla quale le ragioni dell'incolpato possono, di regola, fungere al più da attenuante.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 febbraio 2024, n. 7

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Cristina Bertinelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari)

**Esposto nei confronti di un professionista – Archiviazione immediata del procedimento – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale dell’esponente avverso il provvedimento d’archiviazione - Inammissibilità del ricorso.**

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55

*È inammissibile il ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale proposto dall’esponente avverso il provvedimento d’archiviazione disposto in sede territoriale. La funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell’esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti, ma gli interessi dell’Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell’onore dell’Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 febbraio 2024, n. 8

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari)

**Omesso versamento dei contributi per l’iscrizione all’Albo – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Integrale pagamento della pregressa morosità all’Ordine territoriale - Revoca del provvedimento impugnato –Cessazione della materia del contendere ed estinzione del procedimento.**

Art. 100 c.p.c.

*Si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l’Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso. Pertanto, la revoca del provvedimento impugnato (nella fattispecie, provvedimento di sospensione per morosità) determina il venir meno dell’interesse al ricorso del professionista e l’estinzione del procedimento.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 febbraio 2024, n. 9

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani)

**Professionista sottoposto a procedimento penale – Misura cautelare degli arresti domiciliari – Apertura di un procedimento disciplinare - Sospensione del procedimento disciplinare e irrogazione della misura della sospensione cautelare del professionista per il periodo di permanenza della misura cautelare irrogata dall’Autorità giudiziaria - Sentenza irrevocabile di condanna - Termine per la riassunzione del procedimento disciplinare dopo la cessazione della causa di sospensione – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per 24 mesi e della sospensione cautelare nella medesima misura come disposta dall’Autorità giudiziaria – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Inammissibilità comminazione sospensione cautelare in sede di comminazione della sanzione disciplinare – Accoglimento parziale del ricorso con conferma della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per 24 mesi.**

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 53 e 55;

Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 10 e 21.

*Il termine perentorio di tre mesi previsto per la prosecuzione del procedimento decorre dalla “conoscenza effettiva” della cessazione della causa di sospensione, intendendosi con tale formula “la conoscenza concreta acquisita sia per mezzo di una comunicazione dell’autorità giudiziaria (che sia pervenuta spontaneamente o su richiesta del Consiglio di Disciplina) sia per il tramite dello stesso iscritto, che è tenuto ex art. 21, comma 7, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, a notificare il Consiglio circa l’esito del procedimento penale a suo carico, sia per comunicazione dell’esponente o di eventuale altro soggetto” (Pronto Ordini n. 41 del 2017). Non si ritiene tuttavia “conoscenza effettiva” la semplice comunicazione informale da parte dell’incolpato dell’esito del procedimento penale. Si ritiene invece necessario, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del procedimento, che l’incolpato trasmetta all’organo di disciplina territoriale un documento ufficiale completo di firma dell’organo giudicante, e cioè la copia integrale della sentenza o quantomeno del dispositivo della sentenza che ha definito il procedimento penale.*

*Con l’irrevocabilità della sentenza penale di condanna, è applicabile l’art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.*

*È illegittima l’applicazione con effetto retroattivo della misura cautelare della sospensione dall’esercizio della professione (per il periodo di durata della misura interdittiva disposta dall’autorità giudiziaria) stabilito in sede di definizione del procedimento disciplinare e di comminazione della relativa sanzione. Infatti, la sospensione cautelare può essere disposta nel corso del procedimento disciplinare quando la gravità dei fatti contestati al professionista non consente la prosecuzione dell’esercizio della professione (art. 10 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale) mentre al termine del procedimento disciplinare non vi è più l’esigenza*

*cautelare che giustifica l'adozione di misura cautelare, né la stessa può essere disposta con effetto retroattivo.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 febbraio 2024, n. 10

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Messaggio pubblicitario on line offensivo per la categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Circostanza attenuante costituita dalla pronta rimozione del messaggio – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un anno.**

Codice delle sanzioni, art. 9.

*Costituisce illecito deontologico la diffusione di un messaggio pubblicitario in cui un professionista usi espressioni offensive nei confronti degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.*

*Ai sensi dell'art. 9 del Codice delle sanzioni disciplinari costituisce circostanza capace di attenuare la gravità della condotta contestata e la conseguente sanzione da irrogare, la circostanza che l'incolpato si sia attivato prontamente per eliminare il messaggio pubblicitario oggetto di contestazione disciplinare, così da elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 febbraio 2024, n. 11

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Domenico Calvelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per trenta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Esclusione riparametrazione dell’obbligo formativo se non vi è stata tempestiva richiesta di esonero – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137, art. 7;

Codice deontologico, art. 8;

Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

*Anche chi non esercita di fatto l’attività professionale ma è iscritto nell’Albo professionale, deve osservare l’obbligo di formazione professionale continua, ciò di cui è esentato solo se presenti senza ritardo regolare istanza di esenzione/esonero nei casi previsti dal Regolamento per la formazione professionale continua.*

*Il Regolamento per la formazione professionale continua stabilisce che, ai fini dell’esenzione/esonero, va presentata istanza “senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero” (art. 8), così che chi questa previa comunicazione non abbia fatto - non avendo nulla comunicato preventivamente – non può pretendere esoneri o riparametrazioni dell’obbligo formativo in relazione al periodo del triennio formativo durante il quale non abbia di fatto svolto la professione.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 febbraio 2024, n. 12

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo)

**Sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di un professionista per reato di bancarotta fraudolenta – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Effetti della sentenza irrevocabile di condanna sul procedimento disciplinare – Rigetto del ricorso.**

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 50.

*Con l’irrevocabilità della sentenza penale di condanna, è applicabile l’art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio*

*per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 febbraio 2024, n. 13

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Applicabilità dell'obbligo formativo anche agli iscritti nell'Albo professionale che non svolgano di fatto la professione Conseguenze della scadenza dei termini di prescrizione dell'azione disciplinare – Accoglimento del ricorso.**

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137, art. 7;

Codice deontologico, art. 8;

Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8;

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 56.

*Anche chi non esercita di fatto l'attività professionale, ma è iscritto nell'Albo professionale, deve osservare l'obbligo di formazione professionale continua, ciò da cui è esentato solo se presenti senza ritardo regolare istanza di esenzione/esonero nei casi previsti dal Regolamento per la formazione professionale continua.*

*Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, l'azione disciplinare si prescrive in 5 anni dall'evento. Il decorso dei termini prescrizionali fa venire meno il potere-dovere di esercitare l'azione disciplinare e la potestà punitiva degli organi di disciplina dell'Ordine professionale, con la precisazione che interrompe il decorso di tali termini l'apertura del procedimento disciplinare, non l'apertura di un mero "fascicolo".*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 febbraio 2024, n. 14

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Domenico Calvelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per 45 giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Irrilevanza attività non propriamente formativa svolta in occasione di eventi non accreditati dagli Organi della professione ai fini della maturazione dei crediti formativi connessi alla frequenza di corsi di formazione – Limiti alla rilevanza delle “autopubblicazioni” - Rigetto del ricorso.**

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 7;

Regolamento per la formazione professionale continua, artt. 4-7 e 16;

Codice deontologico, art. 8.

*La mancata dimostrazione della partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale valutata e autorizzata dagli Organi professionali ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi, senza presentazione alcuna di attestati di formazione o aggiornamento professionale rilasciati dall’Ente autorizzato dagli organi predetti, non permette di attribuire crediti formativi connessi alla frequenza di corsi di formazione.*

*Le “autopubblicazioni” non sono, di regola, valutabili alla stregua delle “pubblicazioni” di cui all’art. 16 del Regolamento per la formazione professionale continua, quando non passano al vaglio di alcun soggetto esterno all’autore dell’articolo in ordine al suo livello di qualità e di interesse.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 aprile 2024, n. 15

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze)

**Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Procedimento penale nei confronti del professionista – Sospensione del procedimento disciplinare - Sentenza irrevocabile di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste – Riassunzione del procedimento – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irrilevanza fatti diversi da quelli oggetto del procedimento disciplinare – Rispetto obbligo di riservatezza - Accoglimento del ricorso.**

Art. 653 c.p.p.;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 21;

Codice deontologico, art. 10, commi 1 e 2.

*Se non v'è identità tra capi di incolpazione e fatti per i quali il professionista è sottoposto a procedimento penale non può applicarsi l'art. 653 cod. proc. pen., relativo alla rilevanza nel procedimento disciplinare di quanto accertato nel procedimento penale conclusosi con un provvedimento di condanna.*

*Il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare è un atto endoprocedimentale non impugnabile in via autonoma.*

*Non viola l'obbligo di riservatezza il professionista che, nel rivolgersi al rappresentante legale di una società, della quale è stato consulente, invii una lettera contenente informazioni finanziarie della società anche ad altri soggetti già a conoscenza dello stato economico della stessa.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 aprile 2024, n. 16

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Cristina Bertinelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia)

**Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione nei confronti di alcuni componenti del Collegio di Disciplina – Rigetto istanza di ricusazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Archiviazione del procedimento da parte del Consiglio di Disciplina territoriale - Rinuncia al ricorso – Cessazione della materia del contendere.**

Artt. 100 e 306 c.p.c.;

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 49.

*L'atto di rinuncia al ricorso manifesta il venir meno dell'interesse dello stesso al ricorso, ciò che, in analogia alle norme che disciplinano la rinuncia agli atti nel processo civile e in quello amministrativo (art. 306 c.p.c. e art. 84 D. Lgs. n. 104 del 2010 – le norme del codice di procedura civile del resto si applicano, in quanto compatibili, al procedimento disciplinare avanti agli organi territoriali di disciplina ai sensi dell'art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005) - determina l'estinzione del procedimento.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 aprile 2024, n. 17

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo)

**Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del procedimento – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale dell'esponente avverso il provvedimento d'archiviazione – Inammissibilità del ricorso.**

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55

*È inammissibile il ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale proposto dall'esponente contro il provvedimento d'archiviazione disposto in sede territoriale. La funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti, ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 aprile 2024, n. 18

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona)

**Sentenza penale a carico di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un anno – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale oltre il termine previsto per legge – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.**

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55;

DM 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4.

*Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 139 del 2005 e degli artt. 1 e 4 del DM 15 febbraio 1949 (Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio), il ricorso deve essere proposto entro il termine*

*di trenta giorni dalla notificazione della decisione che si intende impugnare, ed è irricevibile quando sia proposto oltre tale termine.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 aprile 2024, n. 19

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Domenico Calvelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista sottoposto a procedimento penale per reato di bancarotta fraudolenta – Sospensione del procedimento disciplinare - Sentenza irrevocabile di condanna – Riassunzione del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Motivazione sufficiente del provvedimento disciplinare – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi.**

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 50;

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 25.

*Con l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna (nella fattispecie, di bancarotta fraudolenta), è applicabile l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.*

*Nella motivazione della decisione adottata non è necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti, né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza – oltre a ripercorrere le fasi del procedimento disciplinare e richiamare le norme deontologiche che ha ritenuto essere state violate dal professionista in base agli accertamenti compiuti.*

*Può essere riconosciuta l'attenuante anche quando il comportamento commendevole dell'incolpato si sia risolto - anziché nella completa eliminazione – in un'attenuazione delle conseguenze dannose del suo operato.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 aprile 2024, n. 20

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi)

**Segnalazione nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Fase preistruttoria del procedimento disciplinare – Canone deontologico della diligenza nell'espletamento della professione – Esclusione della responsabilità disciplinare in relazione a comportamento tenuto in una situazione di obiettiva incertezza - Accoglimento del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 7

Codice deontologico, art. 8

*La fase preliminare all'apertura del procedimento non è tanto preordinata all'esercizio del diritto di difesa, che si esplica pienamente nel corso del procedimento disciplinare, quanto ad evitare, nell'ottica dell'economia dell'azione amministrativa, che vengano aperti procedimenti disciplinari che, ad un esame anche solo sommario e preliminare, già si disvelano inutili per la manifesta inconsistenza dell'esposto o per la mancanza di qualsiasi elemento che faccia presagire, sia pure solo in via potenziale, che si possa addivenire ad una pronuncia di responsabilità disciplinare.*

*Quando l'insieme delle varie circostanze che nel caso concreto si sono realizzate ha determinato una situazione di obiettiva incertezza sull'adempimento richiesto (se non addirittura di virtuale impossibilità a porlo in essere), non possono ravvisarsi responsabilità deontologico/disciplinari.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

22 maggio 2024, n. 21

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza)

**Sentenza irrevocabile di condanna a carico di un professionista per reato di bancarotta fraudolenta – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 18 mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Precetti deontologici non assistiti da specifica sanzione – Comminazione di sanzione secondo le norme generali – Rigetto del ricorso.**

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;  
D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 50;  
Codice deontologico, art. 6;  
Codice delle sanzioni, art. 28.

*Con l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna, è applicabile l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.*

*La violazione del comma 1 dell'art. 6 del Codice deontologico (“Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza ...”) è sanzionata in base all'art. 28 del Codice delle sanzioni, secondo il quale “le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con quanto indicato nel Codice deontologico, anche qualora non sia indicata una specifica sanzione nel presente Codice, possono comunque dar luogo a procedimenti disciplinari se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione” e quindi può essere sanzionata con la censura, la sospensione disciplinare o la radiazione in base ai criteri di cui agli artt. 4 ss. del Codice delle sanzioni.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

22 maggio 2024, n. 22

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista sottoposto a procedimento penale per reato di peculato – Sentenza irrevocabile di patteggiamento – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per dodici**

**mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Perentorietà termini di durata massima del procedimento disciplinare - Accoglimento del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 9

*L'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015 stabilisce, al comma 6, seconda parte, che "il Consiglio o il Collegio di Disciplina può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine [di durata del procedimento disciplinare] dei diciotto mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi, salvo quanto disposto all'art. 21 [sulla sospensione del procedimento medesimo]. I termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della decisione." Si tratta di termine perentorio con la scadenza del quale – salvo ipotesi di sospensione del procedimento e del decorso dei relativi termini - l'organo di disciplina perde la sua potestà punitiva, con la conseguenza che non può più comminare sanzioni.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

22 maggio 2024, n. 23

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi)

**Esposto nei confronti di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Prescrizione dell'azione disciplinare – Accoglimento del ricorso.**

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 56.

*Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, l'azione disciplinare si prescrive in 5 anni dall'evento. Il decorso dei termini prescrizionali fa venire meno il potere-dovere di esercitare l'azione disciplinare e la potestà punitiva degli organi di disciplina dell'Ordine professionale, con la precisazione che interrompe il decorso di tali termini l'apertura del procedimento disciplinare, non la apertura di un mero "fascicolo".*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

22 maggio 2024, n. 24

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari)

**Omesso pagamento dei contributi di iscrizione all'Ordine – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Istanza di adesione alla c.d. rottamazione *quater* per il pagamento del debito - Revoca del provvedimento impugnato da parte del Consiglio di Disciplina territoriale – Cessazione della materia del contendere.**

art. 100 c.p.c.

*Si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso. Pertanto, la revoca del provvedimento impugnato (nella fattispecie, provvedimento di sospensione per morosità) determina il venir meno dell'interesse al ricorso del professionista e l'estinzione del procedimento.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

22 maggio 2024, n. 25

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari)

**Professionista sottoposto a procedimento penale - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare nei confronti del professionista e sospensione del procedimento disciplinare – Sentenza penale di condanna - Riassunzione del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Assoluta carenza di motivazione del provvedimento disciplinare – Accoglimento del ricorso.**

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 25.

*È viziato il provvedimento disciplinare che non indica né i fatti, la violazione dei quali avrebbe determinato l'illecito deontologico, né le norme deontologiche che si assumono violate.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

3 luglio 2024, n. 26

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Domenico Calvelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un Professionista che durante il periodo di sospensione disciplinare compie atti propri della professione – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per trenta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Irrilevanza dell'attività delegata a un collaboratore – Sussistenza dell'illecito disciplinare – Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 52;  
Codice delle sanzioni, art. 6.

*Commette grave illecito disciplinare il professionista che, sospeso disciplinarmente dall'esercizio della professione -, compia atti propri della professione anche se per il tramite di un collaboratore al quale aveva omesso di rendere noto dell'impossibilità di svolgerla ed omesso di impedirgli l'utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

3 luglio 2024, n. 27

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia)

**Sentenze irrevocabili di condanna a carico di un professionista per reati di bancarotta semplice e fraudolenta – Apertura di due procedimenti disciplinari – Riunione dei procedimenti – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio**

**di Disciplina Nazionale - Effetti delle sentenze irrevocabili di condanna sul procedimento disciplinare – Rigetto del ricorso.**

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;

Artt. 50, D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005.

*Con la irrevocabilità della sentenza penale di condanna, è applicabile l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (fattispecie relativa ad una radiazione per atti e comportamenti corrispondenti alle fattispecie criminose della bancarotta semplice e fraudolenta).*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

3 luglio 2024, n. 28

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista sottoposto a procedimento penale - Sospensione del procedimento disciplinare – Sentenza irrevocabile di condanna a carico del professionista – Riassunzione del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 24 mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Obbligo di riassunzione del procedimento entro tre mesi dalla data in cui cessa la causa di sospensione – Individuazione della data di adozione della delibera di riassunzione ai fini dell'accertamento del rispetto di tale termine - Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 21, comma 2;  
artt. 50, D. Lgs n. 139 del 28 giugno 2005.

*È rispettato il termine di tre mesi previsto dall'art. 21, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, per la prosecuzione del procedimento disciplinare dopo la cessazione della causa di sospensione dello stesso se entro tale termine è riassunto il procedimento tramite la delibera di prosecuzione anche se questa è notificata al professionista oltre tale termine.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

3 luglio 2024, n. 29

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista a seguito processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate per reati di truffa e accesso abusivo a sistema informatico – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 24 mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale – Requisito della succinta motivazione nella delibera di apertura del procedimento – Devoluzione al Consiglio di Disciplina Nazionale dell'intera vicenda e sua facoltà di modificare la sanzione disciplinare comminata in sede territoriale – Rigetto del ricorso.**

D.M. 15 febbraio 1949;

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 29, lett. i) e 55, comma 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 9.

*Il procedimento che si instaura innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale non ha natura giurisdizionale, ma natura amministrativa (cfr. art. 29, lett. i) del D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005), con la conseguenza che non hanno di regola pregio doglianze fondate su un insussistente carattere giurisdizionale di tale procedimento.*

*Il riferimento ad una “nota denuncia dell'Agenzia delle Entrate” sottoscritta dal professionista e quindi da lui ben conosciuta integra sufficientemente il requisito della succinta motivazione di cui all'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.*

*Col ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale, si devolve ad esso l'intera vicenda già oggetto del procedimento in sede territoriale (così risulta dal D.M. del 15 febbraio 1949 che ne regola il funzionamento) ed esso può, rivalutati tutti i fatti e le circostanze, anche addivenire ad una sanzione più grave rispetto a quella comminata localmente (cfr. art. 55, comma 3, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139).*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

3 luglio 2024, n. 30

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista a seguito comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Omessa formulazione dei motivi del ricorso – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.**

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, Art. 55;

D.M. 15 febbraio 1949, Art. 2.

*È inammissibile il ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale che non illustra elementi di censura della decisione impugnata, parte essenziale di qualsivoglia atto d'impugnazione. Tali elementi possono essere integrati e precisati da scritti difensivi successivi ma, se del tutto assenti, non possono essere elaborati in un momento successivo, eludendo con ciò il termine tassativo di 30 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

3 luglio 2024, n. 31

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona)

**Archiviazione di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte del soggetto esponente avverso il provvedimento d'archiviazione – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.**

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55.

*È inammissibile il ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale proposto dall'esponente contro il provvedimento d'archiviazione disposto in sede territoriale. Non può al riguardo condividersi il*

*tentativo di trasporre nel procedimento disciplinare principi e norme del procedimento penale con riguardo alla facoltà della persona offesa di opporsi alla delibera di archiviazione. Il procedimento disciplinare è volto ad assicurare il rispetto della deontologia professionale e a tutelare il decoro e la dignità della professione e dell'insieme dei professionisti che vi appartengono, nonché la loro immagine verso i terzi. Non è il procedimento disciplinare la sede dove clienti o colleghi del professionista eventualmente danneggiati da quest'ultimo possano trovare soddisfazione di propri diritti che assumano lesi.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

3 luglio 2024, n. 32

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Tito Antonio Giuffrida (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Archiviazione di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte del soggetto dell'esponente avverso il provvedimento d'archiviazione — Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.**

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55.

*È inammissibile il ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale proposto dall'esponente contro il provvedimento d'archiviazione disposto in sede territoriale.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 settembre 2024, n. 33

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista sottoposto a procedimento penale per reato di associazione per delinquere - Sentenza irrevocabile di condanna penale per i medesimi fatti per i quali è stato aperto il procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Decorrenza della prescrizione - Sussistenza della responsabilità deontologico/disciplinare – Rigetto del ricorso.**

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;

D. Lgs n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 50 e 56;  
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, Art. 20, comma 3.

*Con la irrevocabilità della sentenza penale di condanna, è applicabile l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale "la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".*

*Il termine prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare decorre, quando l'azione medesima è esercitata per gli stessi fatti per i quali il professionista è tratto a giudizio penale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 settembre 2024, n. 34

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo)

**Esposto per indebita compensazione crediti Iva autonomamente effettuata dal professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per diciotto mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Responsabilità disciplinare – Rigetto del ricorso.**

Codice deontologico, artt. 6, commi 1 e 3; 8, commi 1, 4 e 6; 9, comma 5; 11, comma 4; 22, commi 2 e 6.

*Commette illecito deontologico il professionista che abbia operato autonomamente indebite compensazioni di crediti IVA, senza ottenere alcuna autorizzazione da parte del cliente, generando accertamenti tributari e procedimenti penali a carico dello stesso.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 settembre 2023, n. 35

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista sottoposto a procedimento penale - Sentenza penale irrevocabile di condanna – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un anno – Impugnazione al**

**Consiglio di Disciplina Nazionale – Presupposti per la ricusazione di un componente del Collegio disciplinare territoriale – Ricorrenza di una delle fattispecie di cui all’art. 51, c.p.c. nonché del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Accordo transattivo col cliente danneggiato – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi.**

Art. 51 c.p.c.;

Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 6;

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;

Codice delle sanzioni, art. 9.

*Per la ricusazione di un componente il Collegio disciplinare è necessaria una istanza di ricusazione tempestivamente depositata nonché la ricorrenza di una delle fattispecie di cui all’art. 51, c.p.c. o del regolamento per l’esercizio dell’azione disciplinare territoriale; non v’è motivo di ricusazione né obbligo di astensione in caso di un mero diverbio, avvenuto in passato, tra tale componente e il professionista sottoposto a procedimento disciplinare.*

*Con la irrevocabilità della sentenza penale di condanna (nella specie, per circonvenzione d’incapace) è applicabile l’art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.*

*La conclusione e rispetto di un accordo transattivo con l’esponente può integrare una circostanza attenuante ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice delle sanzioni.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 settembre 2024, n. 36

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista sottoposto a procedimento penale - Sentenza irrevocabile di condanna penale per i medesimi fatti per i quali è stato aperto il procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Decorrenza della prescrizione - Appropriazione di somme di denaro – Rigetto del ricorso.**

Art. 653 comma 1 bis, c.p.p.;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 50 e 56;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 20, comma 3.

*Con l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna è applicabile l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale "la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".*

*Il termine prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare decorre, quando l'azione medesima è esercitata per gli stessi fatti per i quali il professionista è tratto a giudizio penale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.*

*Il concorso in pluriennale appropriazione truffaldina di rilevanti somme di denaro è punibile con la radiazione.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 settembre 2024, n. 37

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista per mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rinuncia al ricorso – Cessazione della materia del contendere ed estinzione del procedimento.**

Art. 100 c.p.c.

*La rinuncia al ricorso mostra il venire meno dell'interesse del ricorrente a proseguire il procedimento, ciò che determina l'estinzione del procedimento medesimo.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 settembre 2024, n. 38

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irrilevanza giustificazioni *ex post* prive di supporto probatorio – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;

Codice deontologico, art. 8;

Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

*Non eliminano l'illecito disciplinare derivante dall'inosservanza dall'obbligo formativo ragioni addotte solo ex post e prive di adeguato supporto normativo.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 settembre 2024, n. 39

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Cristina Bertinelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì)

**Sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di un professionista per concorso in reati di bancarotta – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per otto mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Decorrenza della prescrizione – Responsabilità disciplinare del Presidente di Collegio sindacale che, in conflitto di interessi, avalli vendita in danno della società – Rigetto del ricorso.**

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 50 e 56;

*Con l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna, è applicabile l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.*

*Il termine prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare decorre, quando l'azione medesima è esercitata per gli stessi fatti per i quali il professionista è tratto a giudizio penale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.*

*Costituisce illecito disciplinare da parte del professionista, presidente del Collegio sindacale di Società, che avalla la vendita di un bene ad un prezzo molto minore di quello di mercato ad altra Società di cui è socio di maggioranza.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 settembre 2024, n. 40

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Tito Antonio Giuffrida (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli)

**Esposto nei confronti di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Annullamento in autotutela della delibera impugnata da parte del Consiglio di Disciplina territoriale – Cessazione della materia del contendere.**

Art. 100 c.p.c.

*L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina, in relazione alla delibera impugnata, la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse al ricorso del professionista.*

*L'interesse ad agire è infatti una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo).*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 settembre 2024, n. 41

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Maria Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli)

**Sentenza di patteggiamento nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un anno – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Illegittimità provvedimento disciplinare che si fonda esclusivamente su sentenza penale di patteggiamento successiva alla c.d. “riforma Cartabia” – Accoglimento del ricorso.**

Art. 445, comma 1-bis c.p.p.;

D. Lgs. n. 150 del 2022, art. 25, comma 1, lett. b).

*Il comma 1-bis (come modificato dall'art. 25, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 150 del 2022 - c.d. riforma Cartabia) dell'art. 445 c.p.p. stabilisce che “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2” – c.d. sentenza di patteggiamento - “anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi. Pertanto, è illegittimo il provvedimento disciplinare che si fonda esclusivamente su sentenza penale di patteggiamento successiva alla c.d. “riforma Cartabia”.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

30 ottobre 2024, n. 42

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Cristina Bertinelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 180 giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Applicabilità anche agli iscritti nell'Albo professionale che non svolgano di fatto la professione – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137, art. 7;

Codice deontologico, art. 8;

Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

*Anche chi non esercita di fatto l'attività professionale, ma è iscritto nell'Albo professionale, deve osservare l'obbligo di formazione continua, ciò da cui è esentato solo se presenti senza ritardo regolare istanza di esenzione/esonero nei casi previsti dal regolamento per la formazione professionale continua.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

30 ottobre 2024, n. 43

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Domenico Calvelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua – Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 60 giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Applicabilità**

**anche agli iscritti nell'Albo professionale che non svolgano di fatto la professione – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 7;

Codice deontologico, art. 8;

Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

*Anche chi non esercita di fatto l'attività professionale, ma è iscritto nell'Albo professionale, deve osservare l'obbligo di formazione professionale continua, ciò da cui è esentato solo se presenti senza ritardo regolare istanza di esenzione/esonero nei casi previsti dal Regolamento per la formazione professionale continua.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

30 ottobre 2024, n. 44

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua - Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione del provvedimento non indirizzata al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di non luogo a procedere.**

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55.

*Non dà luogo a procedere il ricorso contro un provvedimento disciplinare proposto esclusivamente ad organo, diverso dal Consiglio di Disciplina Nazionale, incompetente, senza alcun riferimento all'intenzione di adire il Consiglio di Disciplina Nazionale e senza alcun riferimento, neppure indiretto, ad esso.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

30 ottobre 2024, n. 45

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Tito Antonio Giuffrida (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua - Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 67 giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irrilevanza giustificazione *ex post* per grave malattia se non tempestivamente denunciata ai fini della relativa esenzione – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;

Codice deontologico, art. 8;

Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

*L'esenzione dall'obbligo formativo per malattia può essere oggetto di un provvedimento amministrativo specifico che l'iscritto deve chiedere senza ritardo rispetto al sopravvenire della causa di esenzione (art. 8, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale continua). In altri termini, l'inadempimento dell'obbligo formativo non può essere giustificato *ex post* deducendo pretesi impedimenti.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

30 ottobre 2024, n. 46

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia)

**Esposto nei confronti di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accertamento autonomo dei fatti in mancanza di giudicato penale — Illecito disciplinare da parte del Professionista che opera senza causa giustificatrice sul conto corrente di un cliente – Rigetto del ricorso.**

*In mancanza di accertamenti giurisdizionali penali passati in giudicato legittimamente l'organo di disciplina territoriale accerta autonomamente la sussistenza o meno dell'illecito disciplinare.*

*Costituisce illecito disciplinare l'aver operato in modo “opaco”, direttamente o indirettamente, sul conto corrente di un proprio cliente al di fuori di qualsiasi schema giuridico-causale che giustifichi questa situazione.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

30 ottobre 2024, n. 47

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irrilevanza giustificazione *ex post* per grave malattia se non tempestivamente denunciata ai fini della relativa esenzione – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137, art. 7;

Codice deontologico, art. 8;

Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8.

*L'esenzione dall'obbligo formativo per malattia può essere oggetto di un provvedimento amministrativo specifico che l'iscritto deve chiedere senza ritardo rispetto al sopravvenire della causa di esenzione (art. 8, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale continua). In altri termini, l'inadempimento dell'obbligo formativo non può essere giustificato *ex post* deducendo pretesi impedimenti.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

28 novembre 2024, n. 48

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Michela Marrone (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua - Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 90 giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Giustificazione *ex post* con impegni difensivi determinati dalla necessità di difendersi in un processo penale -- Motivazione idonea del provvedimento disciplinare – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. 12 agosto 2012, n. 137 art. 7;

Codice deontologico, art. 8;

Regolamento per la formazione professionale continua, art. 8;  
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.

*L'esenzione dall'obbligo formativo non può essere riconosciuta senza richiesta di un provvedimento amministrativo specifico che l'iscritto deve chiedere senza ritardo rispetto al sopravvenire di una delle cause di esenzione, tra le quali non v'è quella degli impegni determinati dalla necessità di difendersi in processo penale.*

*Nella motivazione della decisione adottata non è necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza*

*Legittimità della delibera disciplinare che ripercorre le fasi del procedimento disciplinare e richiama le norme deontologiche che ha ritenuto essere state violate dal professionista in base agli accertamenti compiuti.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

28 novembre 2024, n. 49

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Liliana Smargiassi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista sottoposto a procedimento penale - Sentenza penale di condanna per i medesimi fatti per i quali è stato aperto il procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Decorrenza della prescrizione – Rilevanza comportamenti, anche di fuori dell'esercizio della professione, che recano disdoro e lesione all'immagine della professione anche in assenza di eco mediatica – Rigetto del ricorso.**

Codice deontologico, art. 11;  
art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;  
D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 50 e 56.

*Il termine prescrizionale quinquennale dell'azione disciplinare decorre, quando l'azione medesima è esercitata per gli stessi fatti per i quali il professionista è tratto a giudizio penale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.*

*La circostanza che del comportamento costituente illecito disciplinare non si sarebbe avuta eco negli organi di informazione non toglie molto al disdoro per la Professione arrecato in quanto, anche in assenza della suddetta eco mediatica, ogni condotta del professionista che costituisce violazione di*

*obblighi estranei allo svolgimento dell'attività professionale, comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

28 novembre 2024, n. 50

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Ugo Marco Pollice (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova)

**Professionista sottoposto a procedimento penale – Apertura di un procedimento disciplinare - Proscioglimento nel processo penale per prescrizione - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per diciotto mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Utilizzo risultanze istruttorie del processo penale nel procedimento disciplinare – Rigetto del ricorso.**

Codice deontologico, artt. 6 e 11.

*Gli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato possono essere utilizzati in sede disciplinare, fermo restando che l'Amministrazione procedente è tenuta a procedere ad una autonoma valutazione degli stessi.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

28 novembre 2024, n. 51

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Cristina Bertinelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia)

**Mancato assolvimento della Formazione professionale continua - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irrilevanza attività non propriamente formativa, svolta in occasione di eventi non accreditati dagli Organi della professione, ai fini della maturazione dei crediti formativi connessi alla frequenza di corsi di formazione – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 7;  
Regolamento per la formazione professionale continua, artt. 4-7 e 16;  
Codice deontologico, art. 8.

*La mancata dimostrazione della partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale valutata e autorizzata dagli Organi professionali ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi, senza presentazione alcuna di attestati di formazione o aggiornamento professionale rilasciati dall'Ente autorizzato dagli organi predetti, non permette di attribuire crediti formativi connessi alla frequenza di corsi di formazione.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

28 novembre 2024, n. 52

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Fabrizio Escheri (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari)

**Omesso versamento contributi di iscrizione all'Albo per più annualità - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sospensione dall'esercizio della professione per morosità – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Differenze tra apertura di “Fascicolo disciplinare” e apertura di “procedimento disciplinare” – Legittimità della sospensione per morosità per debiti remoti nel tempo per omesso versamento dei contributi di iscrizione all'Albo se il decorso dei termini prescrizionali è stato interrotto – Illegittimità sospensione per morosità per omesso versamento del contributo di iscrizione all'Albo annullata *ex lege* – Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 7 e 9;  
Regolamento per la riscossione dei contributi, art. 7.

*L'apertura del fascicolo disciplinare, a differenza dell'apertura del procedimento, apre solo una fase di interlocuzione preistruttoria e non ha valenza propriamente disciplinare.*

*Il diritto dell'Ordine professionale a riscuotere i contributi per l'iscrizione nell'Albo non è prescritto, anche se risalente ad anni remoti, in presenza di tempestivi solleciti. Il professionista che non abbia provveduto ai relativi versamenti va quindi riconosciuto moroso.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

28 novembre 2024, n. 53

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Annalisa Naldi (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno)

**Sentenza irrevocabile di condanna penale nei confronti di un professionista per reato di bancarotta semplice – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per novanta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Effetti della sentenza irrevocabile di condanna sul procedimento disciplinare – Rigetto del ricorso.**

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 50.

*Con la irrevocabilità della sentenza penale di condanna (nella fattispecie, di bancarotta semplice), è applicabile l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

28 novembre 2024, n. 54

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Rosaria Garbuglia (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova)

**Esposto a carico di un professionista per plurimi inadempimenti tributari – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Esclusione proroga al lunedì successivo del termine del ricorso avverso il provvedimento disciplinare scadente di sabato – Carattere perentorio del termine per il ricorso – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.**

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 55;

DM 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4.

*Il ricorso avverso i provvedimenti disciplinari assunti dai Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali va proposto “entro trenta giorni dalla notificazione” e il D.M. del 15 febbraio 1949 (Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi innanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio) prevede all'art. 1 che “le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio si propongono entro il termine di trenta giorni” e all'art. 4 che “è irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare”. Tale*

*termine è perentorio e la sua inosservanza conduce all'inammissibilità dell'impugnazione stessa con la precisazione che va esclusa la proroga del termine di scadenza della presentazione del ricorso scadente di sabato al lunedì successivo, essendo tale regola inapplicabile ai ricorsi in via amministrativa e non essendo di carattere generale l'equiparazione del sabato a giorno festivo.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

28 novembre 2024, n. 55

Presidente Maria Ziliotti; Relatore Vincenzo Morelli (c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma)

**Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista attinto da sentenza irrevocabile di condanna – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Effetti sul procedimento disciplinare della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti per i quali è stato aperto il procedimento disciplinare - Decorrenza della prescrizione – Rigetto del ricorso.**

Art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 130, artt. 50 e 56.

*Con la irrevocabilità della sentenza penale di condanna, è applicabile l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p., secondo il quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.*

*Il termine prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare decorre, quando l'azione medesima è esercitata per gli stessi fatti per i quali il professionista è tratto a giudizio penale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.*